



Decorrenza: 01 marzo 2026

FIDEIUSSIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Società per Azioni

Sede legale e amministrativa: Via Cassa di Risparmio 12 39100 Bolzano - Italia

Capogruppo del Gruppo Bancario CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO

Sito Internet: www.sparkasse.it - Indirizzo e-mail: info@sparkasse.it - PEC: certmail@pec.sparkasse.it

Tel.: 0471 - 231111 Fax: 0471 - 231999 - Codice ABI: 6045-9 - BIC SWIFT: CRBZIT2BXXX

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia: 6045.9

Codice Fiscale e Numero di iscrizione Registro imprese: 00152980215 - Partita IVA: 03179070218

Aderente al "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" - Aderente al "Fondo Nazionale di Garanzia" - Aderente all' "Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie - ADR Conciliatore BancarioFinanziario" - Aderente all' "Arbitro Bancario Finanziario (ABF)" - Aderente all' "Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)" – Aderente all' "Arbitro Assicurativo (AAS)"

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, oltre agli interessi al tasso applicato al debito garantito e spese, per l'adempimento dell'obbligazione assunta verso la banca stessa dal debitore garantito. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

I fideiussori possono essere più di uno. In questo caso ogni fideiussore garantisce la banca per l'intero importo stabilito in contratto, fatto salvo il suo diritto di regresso e di surroga nei confronti degli altri garanti.

PRINCIPALI RISCHI TIPICI (GENERICI E SPECIFICI)

Tra i principali rischi del garante/dei garanti, va tenuto presente:

- Pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.
- Possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
- Possibilità di dover sostenere le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente.
- Possibilità per uno dei garanti di dover pagare l'intera somma garantita, anche in presenza di più garanti simultanei solidali (solidarietà fra fideiussori)

CONDIZIONI ECONOMICHE

Fin quando la garanzia non viene escussa, non sono previste spese per il garante.

RECESSO, RECLAMI E DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Recesso dal contratto

I fideiussori non possono recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'operazione garantita.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 30 giorni lavorativi

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Via Cassa di Risparmio n. 12, 39100 Bolzano, o tramite e-mail all'indirizzo Beschwerde_Reclami@sparkasse.it ovvero con posta certificata PEC all'indirizzo servizio.legale@pec.sparkasse.it, oppure compilando il relativo modulo presente sul sito internet della banca all'indirizzo: <https://www.sparkasse.it/reclamo/>, che risponde nei termini previsti dalla normativa di riferimento, attualmente di 60 giorni. Per i servizi di pagamento, attualmente i termini di risposta sono di 15 giorni lavorativi. Qualora non fosse possibile rispondere entro il termine previsto, la Cassa di Risparmio invierà una lettera interlocutoria, precisando i motivi del ritardo ed indicando il termine entro il quale si impegna a rispondere al cliente, termine che non può superare i 35 giorni lavorativi.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** presso la Banca d'Italia per controversie relative ad operazioni e servizi bancari con l'esclusione dei servizi di investimento o accessori. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, recarsi presso una Filiale della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.

Mediazione obbligatoria

Dal 21 marzo 2011 chi intende agire in giudizio relativamente a controversie sorte in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi ha l'obbligo di esperire un preventivo tentativo di conciliazione (procedimento di mediazione).

Tale obbligo può essere assolto ricorrendo alternativamente a:

- un Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie relative ad operazioni e servizi bancari con l'esclusione dei servizi di investimento o accessori;
- alla Camera di Conciliazione ed arbitrato presso la Consob per tutte le controversie in materia di servizi di investimento insorte per la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza.

LEGENDA

Garante	È la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
Debitore principale	È la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Importo massimo garantito	È la complessiva somma (per linea capitale) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale, oltre agli interessi, alle spese ed ogni altro accessorio.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Regresso	È il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore e/o degli eventuali altri garanti solidali, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca a condizione che ogni ragione di credito della Cassa sia stata interamente estinta.